



Come sarà il 2006

fisco e pensioni

BENEFICI PER DUE ANNI
Mille euro ai nati nel 2005: per il 2006 l'assegno andrà solo ai secondogeniti e oltre

SCONTO PER GLI ASILI
Detrazione del 19% come contributo per il pagamento delle rette

TASSE SULLA CASA
Sarà il valore catastale la base imponibile per le compravendite

Bonus figli con autocertificazione

Il reddito familiare va indicato al momento della riscossione

La Finanziaria 2006 prevede interventi a beneficio delle famiglie ai commi da 334 a 340; alcune disposizioni sono già delineate, mentre altre attendono gli strumenti attuativi.

Bonus bebè. La norma premia la nascita o l'adozione di figli per gli anni 2005 e 2006 con la concessione di un assegno di mille euro. In relazione all'anno in corso rileva la nascita o

Non precisate le sanzioni per false dichiarazioni

PIÙ REDDITO, NIENTE AIUTI

- Composizione del nucleo familiare: **marito e moglie**
- Reddito complessivo del nucleo per il 2004: **43.000 euro**
- Reddito complessivo del nucleo per il 2005: **52.000 euro**
- Primo figlio nato nel febbraio 2005: **bonus 1.000 euro**
- Secondo figlio nato nel marzo 2006: **bonus 0**
- Terzo figlio adottato nel settembre 2006: **bonus 0**

NIDO MENO CARO

- Famiglia con un figlio di 6 mesi e uno di un anno iscritti a un asilo nido: retta annuale 2005 per ciascun figlio **4.800,00 euro** pagati dal padre.
- Retta massima primo figlio: **632 euro**
- Retta massima secondo figlio: **632 euro**
- Base di computo della detrazione: **1.264 euro**
- Detrazione in Unico 2006: **240,16 euro (1.264 x 19%)**



Torna l'assegno. Mille euro per tutti i nati nel 2005 e i figli dal secondo in poi nel 2006 (Emblema)

un'autocertificazione con un'apposita formula prestampata in calce alla comunicazione ricevuta; in tal modo, collegando i dati dell'anagrafe tributaria, gli uffici potranno provvedere a un controllo di veridicità dei dati indicati. Ferme restando le conseguenze di una dichiarazione mendace, non è precisato se, in caso di indebito incasso, si applichino anche san-

zioni tributarie e interessi, oltre alla (presunta) restituzione delle somme. Le somme incassate non costituiranno reddito, come affermato dall'Agenzia con circolare 28/E del 21 giugno 2004 in occasione di analoga disposizione contenuta nel DL 269/2003. **Asili nido.** Per fornire un ulteriore aiuto alle famiglie che iscrivono i figli agli asili nido, viene

prevista, per il solo 2005, la possibilità di ottenere una detrazione del 19% sulle rette pagate per la frequenza, entro un massimale di importo base pari a 632 euro annui per ciascun figlio (minori imposte pari al massimo a 120 euro). Secondo precedenti disposizioni legislative (ad esempio l'articolo 70 della legge 448/2001), la casistica dovrebbe interessare le somme

pagate per la custodia dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. La norma non prevede alcuna ulteriore precisazione, se non la ovvia condizione per cui le spese debbono essere documentate e sostenute, in ossequio ai requisiti generali delle detrazioni di cui all'articolo 15 del Tuir; anche le somme versate a strutture private, pertanto, potranno da-

re diritto al beneficio fiscale. Giova rammentare invece che, poiché la norma richiama i soli genitori, l'abbattimento delle imposte non potrà avvenire in tutte le situazioni in cui la spesa sia sostenuta da altri soggetti. **Detrazioni "family area".** Già dallo scorso anno ci sono deduzioni dal reddito per carichi familiari per l'importo di 3.200 euro per il coniuge non legalmente separato e 2.900 euro per ciascun figlio nonché altro familiare convivente con il contribuente. La deduzione per figli e familiari va suddivisa tra gli aventi diritto, in genere padre e madre. Tenendo conto che l'importo della deduzione diminuisce in proporzione all'aumentare del reddito e viene del tutto meno per redditi che superano 78mila euro, è opportuno valutare a quale genitore conviene dichiarare il carico familiare. Se, ad esempio il padre dichiarasse un reddito di 85mila euro converrebbe imputare tutta la deduzione alla madre se essa, ovviamente, dichiara un reddito inferiore a quello del marito.

PAOLO MENEGETTI
GIOVANNI VALCARENCHI

In Parlamento / L'evoluzione

L'iter assottiglia i fondi

Il bonus per gli anziani e per le baby sitter, o gli aiuti per l'acquisto dei libri di testo. Sono queste alcune delle misure che hanno attraversato il cielo della Finanziaria nel corso degli 82 giorni di viaggio parlamentare dalla presentazione all'approvazione definitiva in

Nulla di fatto per le agevolazioni a nonni, baby-sitter e libri di testo

Senato.

Sul tema della famiglia si sono consumati gli scontri politici più accesi, e le quasi 12 settimane trascorse tra commissioni, Aule, maxiemendamenti hanno stravolto il testo iniziale, facendo conoscere fortune alterne ai provvedimenti in materia. Al consuntivo di questo braccio di ferro alcune misure possono vantare un risultato quasi pieno, altre arrivano molto "dimagrite" o

si sono perse per strada.

Bonus figli. La svolta al riguardo arriva con l'intervento della relatrice Daniela Santanchè, che fa licenziare dalla commissione Bilancio della Camera una versione generosa dell'incentivo: 1.000 euro per tutti nel 2005, per i secondi nati o adottati nel 2006 e 160 euro per i nati nel 2003 e 2004. L'intervento del Governo con il maxiemendamento finale inserisce il tetto di reddito familiare e cancella il mini-bonus per gli anni passati, lasciando intatti quelli da mille euro. Il risultato è un andamento "sinusoidale" dei bonus, che nel 2004 hanno aiutato solo i figli dopo il primo, e nel periodo di vigenza della norma (1° dicembre 2003-31 dicembre 2004) l'Inps ha staccato 244.330 assegni. Per il 2005 andranno invece a tutti i bambini nati o adottati nell'anno, ma solo nelle famiglie con un reddito inferiore a 50mila euro lordi, mentre per il 2006 ritor-

na l'esclusione dei primogeniti e si mantiene il tetto di reddito.

Non possono lamentarsi del risultato finale nemmeno i sostenitori del "fondo per la famiglia", la cui dotazione nelle ultime settimane aveva oscillato fra 1 e 1,3 miliardi e che alla fine, dopo un testa a testa con i fondi per la cultura, si è attestato a quota 1,14. Ora si tratta di individuare le modalità per impiegare questa ricca dote.

Gli altri sconti. Sono rimasti intatti i 100 milioni per le famiglie con portatori di handicap a carico, ma non tutte le misure hanno incontrato la stessa sorte. Il maxiemendamento governativo ha messo a dieta rigida i bonus accessori legati ai figli. La Finanziaria modello Santanchè prevedeva infatti una detrazione fino a 2.150 euro per le rette degli asili nido e una deduzione dall'imponibile



di pari entità per le spese sostenute per far seguire dalla baby sitter i figli fino a sei anni di età. Lo sconto fiscale per gli asili nido è uscito decimato, perché la norma finale prevede una detrazione del 19% su una somma massima di 632 euro. In pratica la detrazione non può superare i 120 euro.

Molto ridotto anche il sostegno alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa. Dei cento milioni iniziali sono rimasti dieci, finalizzati ai mutui dei giovani precari.

Gli aiuti mancati. Le deduzioni per le baby sitter, invece, sono totalmente scomparse dalla manovra 2006, seguendo lo stesso destino che è toccato ad altre misure di sostegno. Un rapido oblio ha colpito l'aumento delle pensioni minime, lo «sconto per i nonni», un bonus di 535 euro pensato come "tredecimesima" una tantum per chi ha l'integrazione al minimo e il contributo per i libri di testo. Misure che in qualche caso si sono fermate all'annuncio, talvolta hanno assunto la forma di provvedimento ma presto sono scomparse dall'orizzonte della Finanziaria.

GIANNI TROVATI
gianni.trovati@ilssole24ore.com

Immobili / Che cosa cambia

La plusvalenza esce dall'Irpef

La manovra fiscale di fine 2005 (contenuta in parte nella Legge Finanziaria e in parte nella legge di conversione del DL 203/2005) contiene diverse disposizioni che interessano i beni immobili.

Imposta di registro sul valore catastale. La novità principale è rappresentata dalla nuova disciplina in materia di base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nelle compravendite di abitazioni tra privati: fino a ora le aliquote di imposta sono state applicate sul prezzo dichiarato in atto (che spesso è stato scorrettamente indicato in misura inferiore a quella effettivamente pattuita) mentre d'ora innanzi il prezzo dichiarato nel rogito non avrà più alcuna rilevanza sotto il profilo della tassazione della compravendita. Le imposte saranno calcolate applicando sul valore catastale, e cioè sul prodotto della multipli-

cazione tra la rendita catastale e i noti coefficienti di aggiornamento.

Imposta sostitutiva delle plusvalenze immobiliari. Il prezzo riscosso da una persona fisica che, effettuando una vendita immobiliare, non agisce nell'esercizio di una attività di impresa non ha, di regola, alcuna rilevanza fiscale. A questa regola fanno però eccezione due casi: a) la vendita di un immobile (edificio o terreno) acquistato o costruito da meno di cinque anni; b) la vendita di un'area edificabile.

In questi casi, la differenza tra il prezzo percepito in sede di vendita e il costo sopportato in sede di acquisto (differenza che tecnicamente è definita come "plusvalenza") è soggetta a tassazione ai fini Irpef. Con la Finanziaria 2006, la tassazione che normalmente dovrebbe applicarsi a questa plusvalenza potrà essere "sostituita", a richiesta del contribuente, dall'applicazione di un'aliquota d'imposta pari al 12,5 per cento.

Detrazione Irpef 41% e Iva al 20% sulle manutenzioni. L'Iva sugli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) viene aumentata dal 10 al 20 per cento, ma viene correlativamente aumentata, dal 36 al 41 per cento, l'aliquota di detrazione Irpef per i lavori di manutenzione, restauro

che, ai fini Ici, un'area deve considerarsi edificabile (e quindi l'Ici non si può pagare applicando l'aliquota al suo valore agricolo) dal momento in cui il piano regolatore generale (definitivamente approvato, e non solo adottato) ne effettua la destinazione edificatoria, indipendentemente dal fatto che per il rilascio dei permessi di costruire occorrono piani attuativi dello strumento generale (come l'approvazione di piani particolareggiati o la stipulazione di convenzioni sostitutive dei piani particolareggiati).

Esistono infatti aree nelle quali l'intervento edilizio può essere effettuato direttamente, e cioè senza necessità di preventivi strumenti attuativi, e aree il cui concreto utilizzo edificatorio è subordinato, oltre che allo strumento di pianificazione generale, appunto anche alla vigenza di strumenti attuativi della pianificazione generale. Con riguardo a queste ultime, esisteva un conflitto interpretativo circa la loro considerazione ai fini Ici (e cioè se per un valore agricolo o per un valore edificatorio); conflitto composto dal recente intervento del Parlamento in un senso penalizzante per i contribuenti, che non possono edificare ma che debbono fiscalmente considerare l'area come fabbricabile.

ANGELO BUSANI

PREVIDENZA ■ Uscita possibile per chi ha maturato i requisiti entro il terzo trimestre 2005

L'anzianità prenota le «finestre»

CHI SCEGLIE IL RINVIO

Incentivo, a marzo la prima occasione

Prosegue l'operazione bonus-anzianità. I lavoratori del settore privato, iscritti all'Inps e ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria Ivs, anche quest'anno, possono infatti posticipare il pensionamento di anzianità per l'ottenimento del bonus. Attenzione, però: chi desidera conseguire il diritto a questo beneficio a partire, per esempio per la seconda finestra di aprile, deve preoccuparsi di inviare la fine del mese precedente (entro il 31 marzo) all'Inps e al proprio datore di lavoro il modello di comunicazione (modello LC7). La comunicazione vale anche come richiesta di certificazione del diritto ma è preferibile che questo modello LC7 sia accompagnato dal modello LC1 (necessario soprattutto in caso di delega al Patronato) con i relativi allegati. Il lavoratore, fino alla notifica dell'attestazione di possesso dei requisiti per il diritto al bonus (modello LC8) può rinunciare all'opzione espressa. La comunicazione di modello LC7 va inviata per lettera, fax o e-mail alla sede Inps competente per territorio secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale del 6 ottobre 2004. Ma per facilitare il contatto con l'Istituto di previdenza (circolare n. 150 dell'11 novembre 2004) il lavoratore può inoltrare la predetta comunicazione anche attraverso i canali telematici (call center, internet con utilizzo del Pin) oppure avvalendosi dell'assistenza di un ente di patronato.

Resta comunque la facoltà di cessare il lavoro in anticipo

Il lavoratore, una volta ottenuto il bonus, può decidere di cessare dall'attività lavorativa dipendente anche prima del 2007. Chi, essendo in possesso del bonus fino a 2007 e in età inferiore a 65 anni se uomo e 60 se donna, desidera proseguire nel lavoro dipendente dal 2008 in poi lo può fare. In questo caso ovviamente il datore di lavoro deve versare anche i contributi Ivs all'Istituto previdenziale.

In attesa di varcare la soglia della riforma del sistema pensionistico (1° gennaio 2008), introdotta dalla legge delega previdenziale 243/2004, le finestre per la pensione di anzianità continuano ad aprirsi secondo la consueta scansione, prevista dalle norme attuali. Si tratta delle finestre del 2006 riguardanti sia i lavoratori dipendenti (privati e pubblici) che i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri). In particolare, per quanto concerne la prima finestra del 2006 (1° gennaio), si tratta dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti entro il terzo trimestre 2005 e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità entro il secondo trimestre 2005.

I requisiti. Ecco i requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità con decorrenza (cioè finestra) nel corso del 2006: — minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 57 anni di età, oppure il solo requisito contributivo di 39 anni per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive di tale assicurazione generale obbligatoria (tabella C, allegata alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997, riforma Prodi) e per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive (Inpdap, Stato) dell'assicurazione generale obbligatoria Inps (tabella D, allegata alla legge 449/97); — almeno 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi, indipendentemente dal requisito anagrafico di 58 anni, per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti. Va notato che nel 2006 non esiste

più il beneficio legato ai lavoratori "precoci" e cioè il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità con il requisito minimo contributivo dei 35 anni e l'età di 56 anni.

Decorrenze flessibili. Va evidenziato che, secondo le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro, recepite dall'Inps (messaggio 21258 del 26 agosto 1995), le decorrenze (cioè le finestre) previste dalla legge 335/1995 si devono intendere non a date fisse ma come termini iniziali a partire dai

Non sono più previste le riduzioni per i lavoratori precoci

che per gli iscritti all'Inpdap. **I lavoratori autonomi.** Le regole per determinare le finestre a favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) sono legate al raggiungimento del diritto (35 anni di contributi e il compimento del 58° anno di età, oppu-

Dipendenti

Così le finestre nel 2006 per i lavoratori dipendenti privati e pubblici

Trimestre dell'anno di raggiungimento dei requisiti	Requisiti per il diritto	Finestra dal
Terzo trimestre 2005	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30 settembre 2005	1° gennaio 2006
Quarto trimestre 2005	38 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31 dicembre 2005	1° aprile 2006
Primo trimestre 2006	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 31 marzo 2006	1° luglio 2006
Secondo trimestre 2006	39 anni di contributi, oppure 35 anni di contributi e 57 anni di età entro il 30 giugno 2006	1° ottobre 2006

Autonomi

Così le finestre nel 2006 per i lavoratori autonomi

Trimestre dell'anno di raggiungimento dei requisiti	Requisiti per il diritto	Finestra dal
Secondo trimestre 2005	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 30 giugno 2005	1° gennaio 2006
Terzo trimestre 2005	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 30 settembre 2005	1° aprile 2006
Quarto trimestre 2005	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2005	1° luglio 2006
Primo trimestre 2006	35 anni di contributi e 58 anni di età, oppure 40 anni di contributi entro il 31 marzo 2006	1° ottobre 2006

I FONDI INTEGRATIVI

Per il Tfr non scatta la corsa all'opzione

Il vero e proprio assillo che aveva colto i lavoratori dipendenti circa la sofferta scelta di destinare il Tfr maturando alla previdenza complementare per il momento è differito al 2008. Il Dlgs n. 252 del 5 dicembre 2005 ha stabilito, infatti, che nei confronti dei lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso si applicano, per quanto riguarda la modalità di conferimento del Tfr, le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 7, sempre del decreto legislativo 252/2005, con il famoso termine dei sei mesi decorrente dal 1° gennaio 2008. Il Dlgs 252 entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 salvo per alcune disposizioni (articolo 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1) già operative dal 14 dicembre 2005, giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale n. 289. Si tratta, in particolare, delle disposizioni della Covip, della vigilanza delle forme pensionistiche complementari, dei compiti della Covip e della realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari.

Va notato, inoltre, che i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano a essere disciplinati dalle disposizioni vigenti al 13 dicembre 2005. Entro sei mesi dal 13 dicembre 2005 la Covip deve emanare le direttive a tutte le forme pensionistiche sulla base dei contenuti del decreto legislativo 252/2005. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 14 dicembre 2005 le nuove disposizioni sulla deducibilità dei premi e contributi versati e il regime della tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008.

G.RO.